

Civile Ord. Sez. L Num. 836 Anno 2019

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: BLASUTTO DANIELA

Data pubblicazione: 15/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 20495-2013 proposto da:

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI
FROSINONE 01886690609, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso
lo studio dell'avvocato GIANLUCA SOLE, che
lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

2018

3699

SANTORO ANTONIO, elettivamente domiciliato
in ROMA, V.PIETRO ROMANO 33, presso lo
studio dell'avvocato RAFFAELLA DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dall'avvocato



FRANCESCO ITALICO DE SANTIS;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1667/2013 della
CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il
13/03/2013 R.G.N. 7843/2010.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



RILEVATO CHE

1. Il dott. Antonio Santoro, dipendente della Asl di Frosinone quale dirigente amministrativo apicale, responsabile dell'Area Risorse Umane Settore organizzazione e sviluppo, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone per rivendicare, in aggiunta al trattamento retributivo percepito, il pagamento di ulteriori indennità di posizione e indennità di risultato per il periodo, di circa trentadue mesi, durante il quale aveva ricoperto, in sequenza, altri incarichi dirigenziali in aggiunta a quello di cui era titolare, incarichi che assumeva essergli stati conferiti per vacanza dei posti ricoperti e non per assenza del titolare.
2. Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava la Asl di Frosinone al pagamento, in favore del ricorrente, della retribuzione di posizione della struttura complessa ricoperta *ad interim*, ritenendo che tale attività non potesse rientrare nei compiti e nelle funzioni proprie del dirigente, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, considerato che era stato affidato al Santoro un incarico di struttura complessa completamente diverso rispetto a quello istituzionalmente ricoperto.
3. L'Azienda sanitaria impugnava tale sentenza invocando l'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione vigente nel settore pubblico.
4. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza ora impugnata, rigettava l'appello osservando che, se è vero che l'art. 24, terzo comma, d. lgs. n. 29 del 1993, recepito dall'art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001, ha stabilito in via programmatica il principio di onnicomprensività della retribuzione, il successivo art. 27 ha previsto che le Regioni devono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel medesimo decreto, tenendo conto delle relative peculiarità, e che l'art. 58 dello stesso Testo unico disciplina il conferimento di incarichi extraistituzionali ai pubblici dipendenti, prevedendo in tali casi l'erogazione di compensi aggiuntivi. La conseguenza è che l'attività per cui è causa svolta dall'appellato deve essere intesa come non rientrante tra i compiti istituzionali strettamente connessi all'incarico dirigenziale conferito, di talché nel caso in esame non può trovare applicazione il già richiamato principio di onnicomprensività.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



5. Per la cassazione di tale sentenza la Asl di Frosinone propone ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste il Santoro con controricorso

CONSIDERATO CHE

1. Con unico motivo di ricorso la Asl denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, terzo comma, e 24, terzo comma, e dell'art. 58 d.lgs. 165/01 in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per erronea applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici.

Sostiene che la pronuncia impugnata si pone in contrasto con l'indirizzo consolidato sia della giurisprudenza ordinaria che di quella contabile, che proprio nella specifica materia si è più volte pronunciata in relazione al profilo del danno erariale conseguente all'illegittima duplicazione della retribuzione di posizione in favore del dirigente. In particolare, la contrattazione collettiva dirigenziale del comparto sanità ha definito la struttura della retribuzione prevedendo, oltre allo stipendio tabellare, solo la retribuzione di posizione e di risultato, per cui anche in relazione al conferimento di incarichi *ad interim* vige il principio di onnicomprensività. In ogni caso, poi, gli incarichi di dirigenza *ad interim* affidati al dott. Santoro mai potrebbero ritenersi incarichi extraistituzionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 d. lgs. 165 del 2001.

2. Il ricorso merita accoglimento.

3. In via generale, va osservato che la giurisprudenza di legittimità formatasi negli ultimi anni ha affermato il principio - da ritenere ormai consolidato - secondo cui nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa. Così è stato ritenuto che il dirigente ministeriale, cui sia stato conferito un incarico aggiuntivo di reggenza presso un altro ufficio pubblico, non ha diritto ad una maggiore remunerazione, né, in caso di conferimento illegittimo di tale incarico, può trovare applicazione l'art. 2126 cod. civ., riferibile alle ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia eseguita in assenza di titolo per la nullità del rapporto di lavoro e non a quelle in cui i compiti attribuiti, sia



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pure sulla base di determinazioni amministrative illegittime, siano comunque riconducibili alla qualifica posseduta (Cass. n. 3094 del 2018).

3.1. Specificamente, quanto alla dirigenza medica, è stato chiarito che il principio di onnicomprensività della retribuzione, affermato dagli artt. 24, comma 3, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dall'art. 60, comma 3, del c.c.n.l. comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto (Cass. n. 8261 del 2017).

4. Poiché nel caso in esame è pacifico che gli incarichi aggiuntivi concernevano la reggenza *ad interim* di altre unità operative diverse da quella di cui il Santoro era titolare, ancorché ciò comportasse contemporaneamente l'assunzione di responsabilità di due distinte unità operative, non può aspettare la duplicazione della retribuzione, trattandosi sempre di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente pubblico e non di funzioni diverse ed ulteriori per le quali esista una precisa e specifica previsione che attribuisca il relativo potere e preveda un compenso aggiuntivo.

5. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può procedersi alla decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell'originaria domanda. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti in ragione del recente formarsi e consolidarsi della giurisprudenza di legittimità nel senso sopra chiarito.

6. Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della Asl ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda; compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso nella Adunanza camerale del 25 ottobre 2018

